**Bozza 13/12/2016**

**CONTRATTO DI ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIALI**

tra

**Carrara Holding s.r.l.**

e

**Magico Pisa s.r.l.**

relativo all’acquisizione del 100% del capitale sociale dell’A.C. Pisa 1909 s.s.r.l.

**Contratto di Acquisizione di Quote Sociali**

**tra**

**Carrara Holding s.r.l.**, con sede in Roma, via Archimede 112, C.F. e Partita IVA 03474191206 e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, n. [●], in persona degli amministratori, sigg. Lorenzo Petroni e Vincenzo Taverniti, muniti degli occorrenti poteri come risultante dalla visura del Registro Imprese aggiornata al [●] , qui acclusa in copia come Allegato 0.1 (il “**Venditore**”)

e

**Magico Pisa s.r.l.**, con sede in Milano, via A. Massena 18, capitale sociale di 30.000 Euro, C.F. e Partita IVA 08912860965 e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, n. 08912860965, in persona del membro del Consiglio di Amministrazione dott. [●], munito degli occorrenti poteri come risultante dalla delibera del Consiglio d’Amministrazione del [•], qui acclusa in copia come Allegato 0.2 (l’“**Acquirente**”);

(il Venditore e l’Acquirente collettivamente definiti anche come le “**Parti**” e singolarmente come una “**Parte**”).

**Premesso che:**

1. In data 23 ottobre 2016 la Lega Nazionale Professionisti B, su incarico del 12 ottobre 2016 della Carrara Holding s.r.l (allegato n..), ha indetto una procedura per la presentazione di un’offerta di acquisto, accompagnata dalle relative garanzie finanziarie, avente ad oggetto una quota di maggioranza o meno – anche in pool, in un’ottica di complementarietà di competenze, ruoli e funzioni – ovvero l’intero capitale sociale di A.C. Pisa 1909 s.s.r.l., con sede legale in Pisa, Via Umberto Forti 18, iscritta al Registro delle Imprese di Pisa, C.F. e P. IVA 01932490509 (la “**Società**” o il “**Club**”), società avente ad oggetto la formazione, preparazione e gestione di squadre di calcio professionistico, nonchè ogni altra attività calcistica in genere.
2. In data 23 ottobre 2016 una manifestazione di interesse non vincolante è stata trasmessa alla Lega Nazionale Professionisti B dal dott. Giovanni Corrado e dalle società Magico s.r.l., con sede in Milano, via A. Massena 18, capitale sociale di 30.000 Euro, iscritta nel Registro Imprese di Milano al n. 08912860965 e Uni Gasket s.r.l.., con sede in (Villongo) Bergamo, via Lombarda 16, capitale sociale di 50.960 Euro, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo al n. 01804760161, cui si è successivamente aggregata Viris s.p.a., con sede in Milano, via Massena 18, capitale sociale di 3.052.000 Euro, iscritta nel Registro Imprese di Milano al n. 10217630150 (le tre società ora menzionate congiuntamente l’“**Offerente**”).
3. Dal 26 ottobre 2016 al 23 novembre 2016 l’Offerente ha svolto una *due diligence*, con l’ausilio dei relativi consulenti, volta a verificare la situazione patrimoniale ed economica della Società, sulla scorta della documentazione fornita dalla Lega Nazionale Professionisti B con una *Data Room* dedicata.
4. In virtù dell’esito di tale attività di *due diligence*,il 23 novembre 2016 l’Offerente ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1329 del codice civile, l’offerta vincolante e irrevocabile (l’“**Offerta Vincolante**”), valida fino al 7 dicembre 2016, per l’acquisizione del 100% del capitale sociale della Società (l’“**Operazione**”), accompagnata da un versamento, presso la Lega Nazionale Professionisti B, dell’importo di 700.000 Euro a titolo di deposito cauzionale (il “**Deposito Cauzionale**”).
5. il 03.12.2016 si è tenuto un incontro, autorizzato dal Tribunale di Roma, tra le parti, nelle persone di Fabio e Lorenzo Giorgio Petroni, assistiti dall’avvocato Cesare Placanica, e Giuseppe e Giovani Corrado, assistiti dall’Avv. Polvani, nonché alla presenza del Presidente, di Lega B, Dott. Andrea Abodi;
6. il 7 dicembre 2016 Carrara Holding ha inviato all’Offerente una dichiarazione denominata “*Accettazione proposta Magico srl*” che Magico ha, a sua volta, accettato, come comunicato anche a mezzo stampa e da dichiarazioni del Sindaco di Pisa, on. Marco Filippeschi (allegato);
7. nel corso dei successivi colloqui telefonici fra i legali delle parti, il Venditore e l’Acquirente hanno condiviso l’esigenza di perfezionare la compravendita delle partecipazione entro il 15.12.2016 in modo da consentire all’Acquirente la tempestiva costituzione della provvista necessaria finalizzata all’adempimento economici di natura federale previsti in scadenza il 16.12.2016, ben noti alle parti;
8. Il 12 dicembre 2016 l’Assemblea della Società, su proposta dell’Amministratore Unico, ha approvato il bilancio d’esercizio 2015-2016 (allegato [●]);
9. con il presente Contratto le Parti intendono trasferire la proprietà del 100% delle quote sociali, e cioè l’intero capitale sociale, della Società.

**Premesso tutto ciò, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene e si stipula quanto segue.**

# Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente Contratto, i seguenti termini e definizioni hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

“**Acquirente**”: la società Magico Pisa a responsabilità limitata, come meglio identificata nella parte introduttiva del presente atto,

“**Azienda Sportiva**”: ha il significato di cui all’Art. 2.2.

“**Bilancio di Esercizio 2015-2016**”: si intende il bilancio d’esercizio 2015-2016, approvato dall’Assemblea dei Soci della Società del 12.12.2016, che sarà certificato, entro gennaio 2017, dalla Società di revisione scelta da parte Venditrice su indicazione dalla Lega Nazionale Professionista Serie B;

“**Bilancio Previsionale 2016-2017**”: si intende il bilancio previsionale da cui emerge la perdita prospettiva nell’esercizio 2016-2017 della Società.

“**Contratto**”: il presente contratto di acquisizione del 100% delle quote sociali della Società.

 “**Data di Esecuzione**”: ha il significato di cui all’Articolo .

“**Data Room**”: ha il significato di cui all’Articolo 5, ed è costituita dai documenti elencati nell’Allegato [●].

 “**Deposito Cauzionale**”: ha il significato di cui alla Premessa D.

“**Fideiussione**”: ha il significato di cui all’Articolo 4.2.

 “**Garanzie**”: ha il significato di cui agli articoli 5 e 7.

 “**Giorno Lavorativo**”: ciascun giorno di calendario (con esclusione dei giorni di sabato e di domenica) nel quale le aziende di credito ordinario sono di regola aperte sulla piazza di Parma.

“**Parte**”: a seconda dei casi, il Venditore o l’Acquirente.

“**Prezzo**”: ha il significato di cui all’Articolo .

“**Quote Sociali**”: il 100% del capitale sociale della Società.

“**Segni Distintivi**”: ha il significato di cui all’Articolo lett. .

“**Società**”: l’A.C. Pisa 1909 s.s.r.l.

**“Situazione economico-patrimoniale al 30 novembre 2016”**: ha il significato di cui all’Articolo [●].

“**Tesserati**”: i calciatori professionisti, lo staff tecnico, i dirigenti e i collaboratori sportivi e gli altri soggetti tesserati dalla F.I.G.C. ai sensi dell’art. 36 NOIF.

“**Titolo Sportivo**”: il titolo sportivo, come definito ai sensi dell’art. 52, comma 1 NOIF, del Parma FC che ha consentito alla Società di partecipare al campionato 2015/2016.

“**Venditore**”: la società Carrara Holding s.r.l., come meglio identificata nella parte introduttiva del presente Contratto.

# Oggetto

## Compravendita del 100% del capitale sociale della Società

Ai termini ed alle condizioni indicati nel presente Contratto, il Venditore vende la piena ed esclusiva proprietà del 100% delle quote sociali della Società (le “**Quote Sociali**”), e cioè l’intero capitale sociale della Società, all’Acquirente, che la acquista, a fronte del pagamento del Prezzo (come definito nel successivo Articolo ).

Le Parti si impegnano a provvedere, nel rispetto dei termini di legge, all'esecuzione di tutte le formalità necessarie per dare completa ed integrale esecuzione al presente Contratto e ad eseguire tutti i conseguenti adempimenti previsti dalle norme di legge per il trasferimento delle Quote Sociali dal Venditore all’Acquirente.

[*Pattuizioni ‘operative’ del Notaio sul trasferimento delle Quote Sociali.*]

## Azienda Sportiva

Le Parti si danno atto che, per effetto della due diligence di cui in premessa, l’Acquirente ha assunto conoscenza di tutti i rapporti giuridici in corso, nonché di tutte le componenti aziendali sia passive che attive.

## Efficacia del trasferimento delle Quote Sociali

Le Parti convengono che la compravendita delle Quote Sociali oggetto del presente Contratto abbia luogo a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e di trasferimento delle Quote Sociali (la “**Data di Esecuzione**”), e cioè il 15 dicembre 2016.

# Prezzo e modalità di pagamento del Prezzo

## Prezzo

Il prezzo stabilito per la compravendita del 100% del capitale sociale della Società è composto da una parte fissa complessivamente pari ad Euro 1.800.000,00 – unmilioneottocentomila euro (il “**Prezzo**”), oltre da una parte eventuale e variabile di cui ai bonus indicate alle successive lettere dei punti b) e c), e sarà corrisposto dall’Acquirente, come segue:

##### quanto ad Euro 1.500.000,00(unmilionecinquecentomila//00) vengono pagati al Venditore contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, mediante ……. in favore della Carrara Holding.

##### Quanto ad euro 300.000,00 il venditore acconsente che detto importo venga

#####  accantonato al solo fine di fare fronte ad eventuali sopravvenienze passive di qualsiasi natura che dovessero emergere sino al 30 gennaio 2017 mediante il deposito in *escrow*.

##### Euro 2.000.000, rivalutati secondo l’indice Istat, da pagarsi, al Venditore, e/o suoi avente causa, nel caso in cui la Società acquisisca la promozione al campionato professionistico di Serie A entro il campionato 2046-2047;

##### Euro 1.500.000, rivalutati secondo l’indice Istat, da pagarsi al Venditore, e/o suoi aventi causa, nel caso di permanenza nel campionato professionistico di Serie A nell’anno successivo a quello di promozione di cui al precedente punto (b) o nel caso di ulteriore promozione nel campionato professionistico di Serie A a seguito di retrocessione successiva alla promozione di cui al precedente punto b), entro il campionato 2056-2057.

##### 3.11.

##### Con riferimento alle ulteriori ed eventuali parti di prezzo di cui alle lettere b) e c), l’Acquirente, nel caso di trasferimento a terzi, a qualsivoglia titolo, della partecipazione (anche parziale) oggi acquisita ovvero dell’Azienda A. C. Pisa 1909 s.s.r.l., dovrà mettere a parte il cessionario di tali crediti condizionati nonché fargli assumere l’obbligo di farsene integralmente carico nel momento in cui si dovessero verificare una (o entrambe) le condizioni di cui alle menzionate lettere b) e c). Resta in proposito inteso che, nell’ipotesi in cui l’Acquirente trasferisca a terzi, anche in parte, la partecipazione oggi acquisita ovvero l’Azienda A. C. Pisa 1909 s.s.r.l., senza far assumere espressamente al cessionario, i potenziali crediti di cui sopra, le condizioni di cui ai punti b) e c) si avranno per avverate e, per l’effetto, l’Acquirente dovrà versare immediatamente ed in un’unica soluzione i relativi importi;

# Adempimenti Costituenti Presupposti del Presente Contratto

Il Venditore dichiara e garantisce a favore dell’Acquirente che si sono verificati i seguenti atti, da considerarsi presupposti del presente Contratto:

#### L’Amministratore Unico della Società ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni (Allegato 4.1(a));

#### L’Amministratore Unico della Società ha convocato l’Assemblea per il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 18 per la nomina del nuovo organo amministrativo;

4.2 Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l’Acquirente, oltre a corrispondere, il prezzo di cui all’art. 3.1.1., dovrà attestare di aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la fideiussione di cui ai modelli allegati al Comunicato Ufficiale della FIGC n. 395/A da utilizzarsi ai fini delle garanzie previste dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 367/A del 26 aprile 2016, che consentirà al Venditore lo svincolo della fideiussione da questi già depositata presso la medesima Lega.

#### 4.3. L’Acquirente – essendo a conoscenza che del contratto di cessione di partecipazioni del 07.07.2016 tra il Dott. Fabrizio Lucchesi, Carrara Holding srl e Britaly Post Ltd – si obbliga a trasferire al Dott. Lucchesi il 50 % di quanto eventualmente incassato a definizione dell’arbitrato in corso nei confronti del sig. Carlo Battini; in proposito, peraltro, le parti si danno reciprocamente atto che, coerentemente, il Dott. Lucchesi si farà carico nelle medeisma misura del 50 % dei costi di difesa e di funzionamento del Collegio.

#### 4.4. Con sostanziale contestualità rispetto alla sottoscrizione del presente atto, l’Acquirente designerà il nuovo Organo Amministrativo della Società che, nel rispetto della contestualità, a fronte dell’accollo effettuato dall’Acquirente per il debito tributario di ca. 1.000.000,00 euro libererà con effetto immediato Carrara Holding dall’analogo accollo a suo tempo operato. Ai sensi dell’art. 1831 c.c.. l’Acquirente garantisce il Venditore di quanto sopra, impegnandosi a mnlevarlo e a tenerlo completamente indenne.

#### 5. Dichiarazioni e Garanzie del Venditore

Con riferimento alla Società, il Venditore dichiara e garantisce a favore dell’Acquirente altresì la verità di quanto segue (le “**Garanzie**”):

5.1. Il Venditore. Il Venditore è una società debitamente costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano; non è insolvente o fallita né è oggetto di istanze di fallimento proposte da terzi, né sussistono situazioni che possano comportare la proposizione di tali istanze o la richiesta di ammissione a procedure concorsuali o di amministrazione controllata; non versa in stato di scioglimento o liquidazione; non è parte di accordi che comportino la cessione dei propri beni ai creditori; ha piena capacità e titolo per sottoscrivere il presente Contratto e darvi interamente esecuzione adempiendone le obbligazioni; dichiara di avere compiuta conoscenza delle leggi, norme, regolamenti, discipline, comunicazioni ufficiali e disposizioni regolanti la materia delle società sportive calcistiche affiliate alla F.I.G.C.; dichiara di possedere i requisiti di solidità finanziaria di cui al Regolamento di Attuazione dei Principi in materia di acquisizione di partecipazioni societarie a livello professionisti di cui al C.U. F.I.G.C. n. 189/A del 26 marzo 2015; e dichiara di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Regolamento F.I.G.C. C.U. n. 189/A del 26 marzo 2015.

5.2. Proprietà del Venditore. Il Venditore è titolare del 100% del capitale sociale della Società e legittimato alla cessione di esso.

5.3. Sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto. La sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto non viola alcun divieto di cessione, né limite alla circolazione delle Quote Sociali, né alcun altra disposizione di legge, regolamentare, statutaria, parasociale, contrattuale o di qualsivoglia altra natura.

5.4. Il capitale sociale della Società. Il capitale sociale della Società è pari ad 10.000 Euro ed è interamente versato nelle casse sociali . I Venditori hanno l'esclusiva proprietà e la libera disponibilità delle Quote Sociali oggetto del presente Contratto. Il capitale sociale della Società è stato validamente emesso ed interamente liberato e non è soggetto a pegni, oneri, privilegi, vincoli, gravami pregiudiziali o diritti di terzi di qualsiasi natura, né è oggetto di sequestro e di espropriazione o sottoposta a gravame di qualsiasi genere. Il Venditore dichiara, inoltre, che non sono stati stipulati con terzi "pacta de non vendendo" e che non sono stati concessi a terzi, mediante contratto o con qualsiasi altro mezzo, diritti di prelazione o di opzione di alcun genere che conferiscano a terzi il diritto o la facoltà di acquistare in tutto od in parte il capitale sociale. Il Venditore dichiara, altresì, che in data …… ha ricevuto il necessario ed imprescindibile espresso e scritto assenso da parte del Britaly Post LTD, che ha provveduto ad effettuare finanziamenti soci in favore del venditore stesso, e avendo, quindi, diritto alla relativa restituzione.

5.5 In conformità agli accordi intercorsi ed in particolare all’approfondita duo diligence effettuata dall’Acquirente, resta inteso che le quote vengano cedute senza alcuna garanzia di natura patrimoniale dal momento che l’Acquirente ha avuto accesso alla data room messa a disposizione dal Venditore ed ha quindi assunto consapevolezza in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società che accetta incondizionatamente.

# 6 Indennizzo Dovuto dal Venditore

6.1 Il Venditore sarà obbligato in solido a risarcire e tenere indenne, a seconda del caso, l’Acquirente o la Società da ogni e qualsiasi danno (ivi inclusi i danni indiretti, le spese legali, le perdite di profitto), costo, onere, perdita, differenza di valore che possa derivare in conseguenza di:

(a) violazione o non veridicità di una qualsiasi delle Garanzie di cui al precedente Articoli 5;

(b) inadempimento del Venditore ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico in seno al presente Contratto;

In vista dell’indennizzo, l’Acquirente informerà per iscritto il Venditore, via posta o via fax (“**Richiesta di Indennizzo**”), in merito agli eventi di cui ai precedenti paragrafi da (a) a (b) (“**Eventi**”). Tale Richiesta di Indennizzo dovrà contenere una descrizione dettagliata degli Eventi accertati così come una quantificazione dei danni e delle perdite che l’Acquirente ritiene derivare dagli Eventi stessi.

# 7 Dichiarazioni e garanzie dell’Acquirente

7.1 L’Acquirente presta al Venditore le garanzie e le dichiarazioni di seguito elencate con riferimento alle circostanze esistenti alla data di stipula del presente Contratto. In particolare, l’Acquirente:

#### è una società debitamente costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano;

#### non è insolvente o fallita né è oggetto di istanze di fallimento proposte da terzi, né sussistono situazioni che possano comportare la proposizione di tali istanze o la richiesta di ammissione a procedure concorsuali o di amministrazione controllata;

#### non versa in stato di scioglimento o liquidazione;

#### non è parte di accordi che comportino la cessione dei propri beni ai creditori;

#### ha piena capacità e titolo per sottoscrivere il presente Contratto e darvi interamente esecuzione adempiendone le obbligazioni;

#### dichiara che i componenti del proprio organo amministrativo sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 22-*bis* NOIF e all’art. 5 D.M., 18.3.1998, n. 161;

#### dichiara di avere compiuta conoscenza delle leggi, norme, regolamenti, discipline, comunicazioni ufficiali e disposizioni regolanti la materia delle società sportive calcistiche affiliate alla F.I.G.C.

#### dichiara di possedere i requisiti di solidità finanziaria di cui al Regolamento di Attuazione dei Principi in materia di acquisizione di partecipazioni societarie a livello professionisti di cui al C.U. F.I.G.C. n. 189/A del 26 marzo 2015;

#### di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Regolamento F.I.G.C. C.U. n. 189/A del 26 marzo 2015.

# 8 Disposizioni generali

## 8.1 Completezza del presente Contratto

8.1.2 Il presente Contratto rappresenta in modo esaustivo e completo gli accordi raggiunti dalle Parti in relazione alla compravendita della Società, sicché non vi sono situazioni o circostanze presupposte di cui le Parti abbiano tenuto conto che non sono indicate in modo espresso nel presente Contratto.

8.2 Attività di *due diligence* ; documentazione presente nella Data Room

L’Acquirente dichiara:

#### di avere svolto prima della stipula del presente Contratto un’attività di *Due Diligence* consistente nell’accesso ad una *Data Room*, i cui documenti sono indicati nell’Allegato 8.2(a);

#### di avere deciso di presentare l’Offerta Vincolante e di stipulare il presente Contratto sul fondamento della veridicità, affidabilità e completezza delle informazioni e dei dati appresi nella *Data Room* menzionata.

#### 9. Divieto di cessione

Nessuna delle Parti, salvo il Venditore per i propri diritti di cui al precedente punto 3.1.1. lettere b) e c), potrà cedere il presente Contratto, nonché i diritti e gli obblighi da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

## 10 Riservatezza

10.1 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate le informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al presente Contratto e/o alla Procedura di Vendita, ivi incluse le informazioni ricevute nel corso dell’attività di *due diligence* (le “**Informazioni Confidenziali**”) e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate.

10.1.2. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che le Parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni di questo Articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento promulgato da autorità governative, di controllo o di borsa aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alla esecuzione del presente contratto ed alle operazioni in esso previste.

## 11 Tolleranza

L’eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

12 Invalidità parziale

Nel caso una o più delle pattuizioni contenute nel Contratto risultino invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del Contratto e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

## 13 Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti nei cui confronti la stessa viene invocata.

14. Comunicazioni

Ogni comunicazione, richiesta, offerta, proposta, istruzione o altra comunicazione o documento da effettuarsi in relazione al Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e (i) dovrà essere consegnata a mano oppure (ii) dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo posta elettronica certificata, presso i luoghi di seguito indicati che ciascuna delle Parti ha eletto come domicilio esclusivo per ogni comunicazione comunque connessa alla interpretazione ed esecuzione del Contratto, nonché per ogni altro fatto, atto, rapporto e giudizio, di qualsiasi natura relativo al Contratto:

##### in caso di comunicazione al Venditore:

 [•]

[•],[•]

PEC n. carraraholding@legalmail.it

Alla cortese attenzione del legale rappresentante

##### in caso di comunicazione all’Acquirente:

Magico Pisa s.r.l.

Via Massena, 18

Milano

PEC: magico\_srl@legalmail.it

Alla cortese attenzione del legale rappresentante

o alle altre persone o indirizzi indicati dalle Parti tramite una comunicazione effettuata in conformità a quanto qui previsto. Tutte le comunicazioni effettuate in ottemperanza al presente Articolo saranno ritenute effettuate quando ricevute, o se effettuate con molteplici mezzi, saranno considerate effettuate quando il primo di essi è ricevuto. Ogni variazione del domicilio eletto non comporterà mutamento dei patti contrattuali ed avrà effetto dieci Giorni Lavorativi dopo la comunicazione della variazione di indirizzo effettuata per iscritto, ai sensi del presente Articolo.

## 15 Imposte e spese

## 15.1. Le imposte di bollo e di registro dipendenti dal presente Contratto sono a completo carico dell’Acquirente che si impegna a manlevare e a tenere indenne il Venditore da qualunque pretesa venisse sollevata al riguardo nei suoi confronti.

15.1.2. Le spese notarili ovvero le spese connesse alle trascrizioni, registrazioni o iscrizioni in pubblici registri relative o conseguenti al trasferimento della proprietà e di ogni altro diritto della Società, ivi comprese quelle tecniche connesse e dipendenti, saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente.

# 16 Legge regolatrice e foro esclusivo

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Milano, 15 dicembre 2016

Il Venditore

L’Acquirente

**Elenco Allegati**

2